

Le novità del D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008

Bonus volumetrici, deroghe sulle distanze dai confini, certificazione energetica.

Lorenzo Bari


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008 il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Il provvedimento introduce, tra l'altro, premi volumetrici per murature e solai necessari al miglioramento dell'isolamento termico degli edifici, semplificazioni per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici ed attribuisce all'Enea le funzioni di "Agenzia nazionale per l'efficienza energetica". Di seguito si espongono gli aspetti salienti.

Premi volumetrici per pareti e solai (Art. 11 - Comma 1, 2)

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo provvedimento legislativo è indubbiamente l'introduzione di **bonus volumetrici e deroghe sulle distanze minime** dai confini condizionati tuttavia al raggiungimento di determinati livelli di efficienza energetica.

In particolare, negli **edifici di nuova costruzione**, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.



Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.

Anche gli interventi di **riqualificazione energetica di edifici esistenti** che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, se riducono almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture.

La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici, eolici e di cogenerazione (Art. 11, Comma 3)

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, e quindi esclusi dalla DIA, le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici e le installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Per questi lavori sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici tutelati.

Queste disposizioni si applicano fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima.

Non si può in ogni caso derogare alle norme in materia di sicurezza stradale e antisismica.

Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Art. 4 e Art. 5)

All'Enea saranno affidate le funzioni di "Agenzia nazionale per l'efficienza energetica": l'ente avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro

finanziario e giuridico.

Ogni anno l'Agenzia predisporrà un Rapporto per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico indicati dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente nei Piani di azione sull'efficienza energetica.

Attuazione del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, in materia di certificazione energetica (Art. 18, Comma 6 e Allegato III)

In attesa dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni (che non si sa quando saranno pubblicati, n.d.r.), il D.Lgs. n. 115 fornisce in un allegato (Allegato III) le disposizioni da seguire fintanto che non entreranno in vigore i pertinenti decreti.

L'art. 18 prevede che le regioni e province autonome che abbiano già recepito la direttiva 2002/91/CE sulla certificazione energetica adottino misure atte a favorire la coerenza ed il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'Allegato III.

L'Allegato III del D.Lgs. n. 115 stabilisce in particolare che:

- le norme da utilizzare per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono le UNI TS 11300 (Parte 1, Parte 2-1, Parte 2-2);
- gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie sopra definite (software commerciali) garantiscano che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati tramite il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di $\pm 5\%$ rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento.

Sempre l'Allegato III del D.Lgs. n. 115 fissa i requisiti per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. L'aspetto più significativo è che di fatto sono ammessi tutti i professionisti iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti.

I soggetti aventi titoli di studio tecnico diversi possono essere abilitati alla certificazione energetica previa frequentazione di appositi corsi di formazione secondo i criteri definiti da regioni e province autonome.

In tutti i casi i tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica devono dichiarare di operare in assenza di conflitto di interessi, non essere in alcun modo coinvolti direttamente od indirettamente nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati (in modo analogo a quanto viene richiesto per i collaudatori statici delle strutture).

Conclusioni

Emergono quindi dei conflitti e delle discriminazioni evidenti, allo stato attuale, tra coloro che operano nelle Regioni (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Provincia di Bolzano) che hanno istituito proprie regole sulla certificazione energetica, e coloro che operano nelle altre regioni (dove, in attesa delle Linee Guida nazionali la certificazione energetica resta comunque solo un adempimento facoltativo).

Tali contrasti sono evidenti sia in materia di requisiti per l'abilitazione dei tecnici ma, in alcuni casi, anche per le metodologie di calcolo.

Questo porta ad una ulteriore conferma di tutti i dubbi e delle perplessità che erano state paventate in un precedente articolo (cfr. Newsletter Poroton® n. 55 - Giugno 2008) sul metodo di approccio tipicamente "italiano" alla questione del risparmio energetico nel settore delle costruzioni.

Si informa che il testo completo del D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 è scaricabile, previa registrazione gratuita, dal sito internet del Consorzio POROTON® Italia, nell'area "Download".

Accedi all'area Download per scaricare il D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 (formato pdf)